



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 216/2017

Comune di Savona – Manifestazione dimostrativa di tecniche di salvataggio per cani

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la propria Autorizzazione n. 348/2017 rilasciata in data 28/9/2017 al Sig. Marcello AMADINI, in qualità di Presidente della Lega Nazionale per la difesa del cane Sez. di Savona e gli atti ivi richiamati;
- VISTA la propria Ordinanza n. 02/08 del 25.01.2008 disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;
- RITENUTO NECESSARIO emanare un provvedimento interdittivo al fine di garantire il massimo gradiente di sicurezza alla manifestazione in parola;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 11.00 e fino alle ore 16.00 del 1/10/2017, lo specchio acqueo prospiciente la spiaggia libera antistante il piazzale Eroe dei due Mondi nel Comune di Savona, entro 200 metri di distanza dalla costa, come meglio evidenziato nel prospetto cartografico parte integrante della presente Ordinanza (**ALL. 1**), sarà interessato da una manifestazione dimostrativa di tecniche di salvataggio per cani.

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione del campo di gara.

Dalle ore 10.30 e fino alle ore 16.30 del 1/10/2017, nella zona di mare di cui al "RENDE NOTO", quando impegnata dalla manifestazione dimostrativa di tecniche di salvataggio per cani è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione, con eccezione dei partecipanti alla manifestazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a) le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza alla manifestazione ed il relativo personale, nonché gli iscritti partecipanti;
- b) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- c) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza,
- d) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti c) e d) nonché quelle in servizio di assistenza alla manifestazione, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

I partecipanti devono attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite da questa Autorità Marittima.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni della manifestazione sportiva dovranno prestare particolare attenzione valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinara al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle sopra indicate disposizioni incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso ovvero più grave reato o illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171, e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 28/9/2017.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 28/9/2017 mediante
inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di
porto di Savona

Google Maps



Immagini ©2017 Google, Dati cartografici ©2017 Google Italia 20 m